

# **Statuto dell'Associazione**

## **“Unione Svizzera Sommelier e Enocultori”**

### **Cultura e Promozione del Vino**

#### **Articolo 1 – Nome, sede e durata**

1. È costituita, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero l'associazione senza scopo di lucro denominata Unione Svizzera Sommelier e Enocultori.
2. L'associazione ha sede legale in Lugano. Eventuali sezioni o sedi operative possono essere istituite con delibera del Comitato.
3. La durata dell'associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea nei modi previsti dal presente statuto.

#### **Articolo 2 – Scopi**

L'associazione ha finalità culturali e di promozione sociale. In particolare, essa si propone di:

1. Promuovere la cultura del vino e delle bevande rifermentate, valorizzandone la qualità, la storia e le tradizioni.
2. Organizzare eventi, degustazioni, incontri e corsi di formazione sul vino e sulle bevande fermentate.
3. Diffondere la conoscenza del territorio e delle zone vitivinicole vocate, promuovendo viaggi e attività enoturistiche.
4. Favorire il networking tra professionisti, produttori, ristoratori, rivenditori e appassionati.
5. Collaborare con enti, testate giornalistiche, aziende e istituzioni per la promozione del settore, anche attraverso attività di comunicazione e divulgazione.
6. Promuovere l'avvicinamento delle nuove generazioni al mondo del vino in modo consapevole e responsabile.
7. Realizzare attività accessorie di raccolta fondi, comprese la vendita occasionale di prodotti legati al settore, sponsorizzazioni e donazioni, esclusivamente per finanziare le attività associative.

### **Articolo 3 – Membri dell’associazione**

1. Possono essere soci dell’associazione tutte le persone maggiorenni, senza discriminazioni, che condividano le finalità statutarie e intendano collaborare per il loro raggiungimento.
2. L’associazione prevede le seguenti categorie di soci:
  - Soci Ordinari, operatori del settore: sommelier, enologi, produttori, ristoratori, enotecari, rivenditori e figure professionali affini.
  - Soci sostenitori e appassionati, che partecipano a eventi, corsi e degustazioni.
3. L’ammissione dei soci è deliberata dal Comitato; ogni richiesta deve essere accompagnata dall’adesione al presente statuto.
4. Ogni socio si impegna a rispettare lo statuto, a partecipare attivamente alla vita associativa e a versare la quota associativa annuale.
5. La qualità di soci si perde per recesso, mancato pagamento della quota associativa, o per esclusione deliberata dal Comitato per gravi motivi.

### **Articolo 4 – Quote sociali**

1. L’Assemblea generale stabilisce annualmente l’importo della quota associativa.
2. A titolo indicativo, la quota è di CHF 80.— .
3. Il pagamento della quota deve essere effettuato entro la fine di febbraio dell’anno sociale.
4. La tessera associativa può essere digitale e deve essere rinnovata ogni anno.
5. La disdetta dall’associazione deve essere comunicata per iscritto almeno tre mesi prima della fine dell’anno sociale.

### **Articolo 5 – Organi sociali**

Gli organi dell’associazione sono:

1. l’Assemblea generale;
2. il Comitato;
3. l’Organo di revisione (o revisori dei conti).

## **Articolo 6 – Assemblea generale**

1. L'Assemblea generale è l'organo sovrano dell'associazione. Essa si riunisce almeno una volta all'anno e ogniqualvolta il Comitato lo ritenga necessario o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei soci.
2. Competenze dell'Assemblea:
  - approvare il rapporto annuale e i conti;
  - fissare la quota sociale;
  - eleggere la Presidente, i membri del Comitato e l'Organo di revisione;
  - deliberare sulle modifiche dello statuto;
  - decidere sullo scioglimento dell'associazione;
  - deliberare su ogni altro argomento all'ordine del giorno.
3. Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei votanti presenti, salvo diversa disposizione di legge o del presente statuto.

## **Articolo 7 – Comitato**

1. Il Comitato è l'organo esecutivo dell'associazione e ne cura la gestione ordinaria. È composto da un numero variabile di membri, tra cui una Presidente e almeno un vicepresidente.
2. Il Comitato rappresenta legalmente l'associazione verso terzi, pianifica e coordina le attività, cura i rapporti con soci, partner e media.
3. Il mandato del Comitato ha durata di quattro anni ed è rinnovabile.
4. Il Comitato può delegare specifiche funzioni a singoli membri o a commissioni interne.
5. In caso di votazioni che risultino in parità, il voto della Presidente vale doppio.

## **Articolo 8 – Organo di revisione**

1. L'Organo di revisione è affidato al revisori dei conti interno.
2. Esso verifica annualmente la contabilità e presenta il proprio rapporto all'Assemblea.

## **Articolo 9 – Finanze**

Le entrate dell'associazione sono costituite da: 1. quote sociali; 2. proventi derivanti da eventi, corsi di formazione e altre attività associative; 3. sponsorizzazioni e donazioni; 4. eventuali contributi di enti pubblici o privati; 5. altre entrate compatibili con le finalità associative.

Le risorse economiche devono essere utilizzate per il perseguimento degli scopi sociali; è esclusa ogni distribuzione di utili tra i soci.

## **Articolo 10 – Responsabilità**

Per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione; è esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

## **Articolo 11 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dalla legge.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto a un'organizzazione con scopi analoghi o a fini di pubblica utilità, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, e non potrà in nessun caso essere distribuito ai soci.

## **Articolo 12 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile Svizzero in materia di associazioni.
2. Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva in data 25 settembre 2025 ed entra in vigore immediatamente.